



COMUNE DI BASELICE
Provincia di Benevento

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 30-05-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta** del mese **Maggio** alle ore **11:30**, si è riunito Palazzo Lembo il Consiglio comunale in seduta pubblica Palazzo Lembo, in prima convocazione.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N.	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MADDALENA MASSIMO	SINDACO	Presente	7	ANZUINO MARIA LEONARDA	CONSIGLIERE	Presente
2	COLUCCI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente	8	MADDALENA DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
3	BIANCO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente	9	FERELLA LUCIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DEL GROSSO EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente	10	FUSCO MARIA	CONSIGLIERE	Assente
5	PIETRANTUONO LUCIO	CONSIGLIERE	Presente	11	DEL VECCHIO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
6	PAOLOZZA ROCCO	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELE FERRO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MASSIMO MADDALENA, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco comunica che la proposta di deliberazione posta al quinto punto all'ordine del giorno riguarda "l'Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026.”.

Successivamente, il Sindaco precisa che, quando fu introdotta la cosiddetta “Rottamazione quinquies”, era previsto che gli enti locali potessero aderire alla definizione agevolata esclusivamente per le cartelle esattoriali affidate a concessionari privati. Con un successivo emendamento, tale possibilità è stata estesa anche alle cartelle esattoriali affidate dai Comuni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e divenute esecutive entro il 31 dicembre 2023. Tale misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti tributari locali versando esclusivamente il capitale dovuto, le spese di notifica e quelle esecutive, **con l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi.**

Il Sindaco, constatato che nessuno dei presenti chiede un ulteriore intervento sull'argomento, invita i consiglieri a votare la proposta.

Con la seguente votazione avvenuta per alzata di mano:

- Votanti n. 10;
- Favorevoli n. 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Sindaco;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dott. Giuseppe Approvato;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione concernente l'OGGETTO: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.**, che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;

Infine con separata votazione, avente il medesimo esito,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. L.gs. 267/2000.

Comune di Baselice Provincia di Benevento

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.05.2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87,

legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditor ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14,*

comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dall'ufficio di Ragioneria sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 265.671,14;

- nel bilancio comunale **non risultano** iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, in quanto stralciati dal bilancio;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50% del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in quanto non ci sono tra i residui attivi somme che riguardano ruoli coattivi divenuti esecutivi alla data del 31.12.2023, e che quindi anche la parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di **maggiori entrate**;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in merito all'adesione alla "Rottamazione Quinquies", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Michele Ferro, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Michele Ferro, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Sindaco

Ing. Massimo Maddalena

(Sottoscritto con firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MASSIMO MADDALENA

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. MICHELE FERRO



COMUNE DI BASELICE

(Prov. di Benevento)

Via Santa Maria – 82020 Baselice (BN) - Part. IVA 00071920623 - Cod. Fisc. 82002220620 - Cod. Istat 062007
tel. 0824968066 – telefax 0824968513 - <http://www.comune.baselice.bn.it/> - PEC: ecofin.baselice@asmepec.it

Relazione tecnica in merito all'adesione alla “Rottamazione Quinquies”

Premesso che la normativa nazionale in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e spese di procedura, con esclusione di sanzioni, interessi di mora ed aggio;

Richiamati:

- l'art. 1, commi 231 e seguenti, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile degli enti locali;
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la necessità di verificare gli effetti della cosiddetta “Rottamazione Quinquies” sugli equilibri finanziari e contabili del Comune di Baselice relativamente ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023;

SI RELAZIONA QUANTO SEGUE

Per quanto riguarda i tributi comunali relativi all'ICI, il Comune di Baselice non ha appostato alcuna somma tra i residui attivi di bilancio riferiti ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Analogamente, per quanto concerne l'IMU, il Comune di Baselice non ha appostato alcuna somma tra i residui attivi di bilancio riferiti ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con riferimento alla TARSU, tributo abolito nell'anno 2012, si evidenzia che non risultano residui attivi ancora in essere.

Per quanto riguarda la TARES, abolita nell'anno 2013, si evidenzia altresì che non risultano residui attivi ancora in essere.

Relativamente alla TARI, risultano invece ancora iscritti tra i residui attivi del bilancio comunale i seguenti importi:

Annualità 2021: € 18.460,07;
Annualità 2022: € 42.796,08;
Annualità 2023: € 41.497,01;
Annualità 2024: € 68.884,37;
Annualità 2025: € 65.668,97.

Dalla documentazione estratta dal portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2023 ammontano complessivamente ad € 420.077,62, dei quali risultano ancora da riscuotere € 265.671,14.

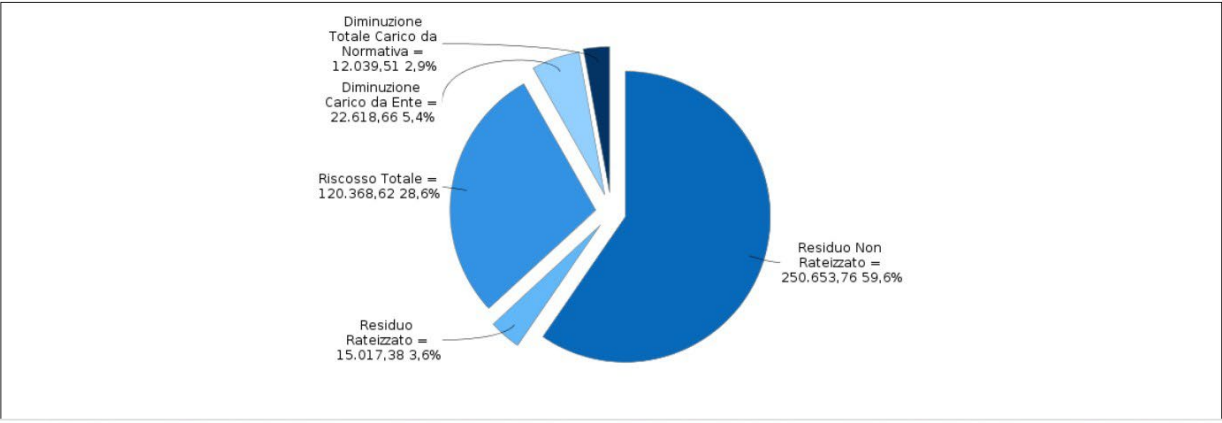
Dall’analisi delle somme ancora appostate tra i residui attivi del Comune di Baselice emerge che non risultano contabilizzati interessi e sanzioni, ma esclusivamente le quote relative al tributo dovuto.

Considerato che i residui sopra richiamati non riguardano i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, l’eventuale adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione Quinquies”) non determina effetti insostenibili sugli equilibri di bilancio dell’Ente. Si evidenzia inoltre che anche una parziale riscossione delle somme iscritte a residuo darebbe luogo esclusivamente alla registrazione di maggiori entrate per l’Ente.

La presente relazione viene redatta ai fini della valutazione tecnico-contabile degli effetti della definizione agevolata prevista dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Elenco Ruoli

Filtri di ricerca			
Data Consegna Ruolo Da:		Data Consegna Ruolo A:	
01/01/2000		31/12/2023	
TOTALI	SINTESI	SINTESI GRAFICA	ELENCO
Carico	420.077,62	Riscosso Totale	120.368,62
Variazione Carico	8.191,94	Residuo	265.671,14
Rendicontato GIA	0,00	Diminuzione Carico da Ente	22.618,66
Carico esclusi GIA rendicontati	420.077,62	Diminuzione Totale Carico da Normativa	12.039,51
Rimborso	620,31	Annullamenti Normativi	Imp. Tot. 10.450,77 ▼
Numero partite totale	2.026	Definizioni Agevolate	Imp. Tot. 1.588,74 ▼
di cui con esito notifica registrato	1.830	Piani Attivi Definizione Agevolata	Imp. Tot. 6.655,83 ▼



Filtri di ricerca

Data Consegna Ruolo Da:

01/01/2000

Data Consegna Ruolo A:

31/12/2023

TOTALI

SINTESI

SINTESI GRAFICA

ELENCO

Numero Ambiti 25

Numero Ruoli 156

Minima Data Minuta 20-10-1999

Massima Data Minuta 15-02-2023

Importi Per Ruolo	Minimo	Massimo	Medio
Carico	16,01	50.535,84	2.692,81
Riscosso	0,00	48.857,77	771,59
Residuo	0,00	41.099,45	1.703,02

Periodo	Anno Ruolo	Numero Ruoli	Numero partite totale	Carico	Riscosso Totale	Residuo
Periodo	fino al 2010	24	1.083	96.102,30	71.255,01	0,02
	2017	7	25	4.384,99	1.236,97	3.067,53
	2018	16	111	29.226,07	9.701,95	16.798,59
	2019	13	84	11.124,34	2.345,48	8.685,10
	2021	28	271	107.866,61	19.415,05	86.788,69
2023	68	452	171.373,31	16.414,16	150.331,21	

Regione	Numero Ruoli	Carico	Riscosso Totale	Residuo
Abruzzo	14	6.491,90	1.479,23	4.536,09
Basilicata	1	16,01	16,01	0,00
Campania	76	400.751,65	111.639,87	255.851,33
Emilia Romagna	1	49,58	49,58	0,00
Lazio	12	5.136,76	2.322,01	2.751,23
Liguria	1	94,23	0,00	94,23
Lombardia	8	1.556,38	920,98	604,56
Marche	5	714,20	714,20	0,00
Molise	6	877,29	876,76	0,00
Piemonte	11	1.292,41	345,83	897,00
Puglia	9	1.569,52	527,10	923,38
Toscana	5	518,96	468,32	13,32
Veneto	7	1.008,73	1.008,73	0,00

Baselice, 25.05.2026

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Michele Ferro
(Sottoscrizione con Firma digitale)

COMUNE DI BASELICE

PROVINCIA DI BENEVENTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6 Data 26 maggio '26	Oggetto: proposta di delibera di Consiglio Comunale n.8 del 25/05/2026 avente ad oggetto “: Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con l. 88/2026.
------------------------------------	---

L'anno 2026 il giorno 26 del mese di Maggio il Revisore unico dott. Giuseppe Approvato nominato con deliberazione del 20/12/2023 n. 27, ha preso in esame la documentazione ricevuta in data 25 Maggio 2026 relativa alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2026 avente per oggetto “Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con l. 88/2026.”, per rendere il prescritto parere.

Visti

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2026;
- l'art. 10 quinquies del DL 38/2026 convertito con L. 88/2026 che estende la procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali
- visto l'art. 239 co.1 lett.b) punto 7 del D.lgs. 237/2000

Il Revisore Unico
Comune di Baselice

Rammentato che

Che L'art. 10-quinquies limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate".

che la volontà di adesione deve essere approvata dagli enti locali con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446/1997, considerato che con essa l'ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi, sebbene attraverso un rinvio alla disciplina statale attuato mediante la decisione di voler aderire alla rottamazione quinquies.

La delibera di adesione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa all'AdE- R entro il 30/06/2026

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 8 del 25/06/2026 ad oggetto:” *Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con l. 88/2026.*”

Li 26/05/2026

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Approvato